

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

C.F. 80143490581

In rappresentanza della Regione Lazio "concedente"

Oggetto: Rinnovo di concessione di area demaniale, ai sensi del regolamento regionale

del 15/12/2004 n°3, a favore di GILDA S.R.L., con sede legale in LTEV OBERDAN,

2 - 00195 ROMA

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale

per la realizzazione del decentramento amministrativo"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per

il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze

dei laghi"), e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 -Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 1161 ("Linee guida per l'effettivo esercizio

delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per

l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca: deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998;

i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento

e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 giugno 2007, n. 412 ("Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R.

1177/2001");

VISTA la domanda di rinnovo di concessione presentata dalla Ditta GILDA S.R.L. il 22/07/2007, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 129950 del 26/07/2007 cui è stato attribuito il numero del procedimento EQ-2048 relativa all'area demaniale situata nel Comune di ROMA in località

BANCHINA

DI MAGRA DX TEVERE A MONTE PONTE RISORGIMENTO LGTV G. OBERDAN N. 2 distinta in

Catasto al foglio 401 part. 262 per mq totali 0,00 (spazio acqueo mq 284,00) per uso ATTIVITA'

RICREATIVE CULTURALI E SPORTIVE.

VISTA la precedente concessione rilasciata dalla Regione Lazio con determinazione

del _____ e **PRESO ATTO** che non vi è difformità in termini di area e di utilizzo del bene demaniale tra questa e la richiesta di rinnovo;

CONSIDERATO che non sono state presentate opposizioni e/o domande concorrenti;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti dall'Ufficio titolare del procedimento i seguenti nullaosta:

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 1 di 6

- Nulla Osta Tecnico Idraulico rilasciato dall'Ardis il 08/04/2008 al protocollo 2871;
- la pratica di voltura catastale presentata all'Agenzia del Territorio Filiale di Roma protocollo RM0217142 per l'installazione galleggiante Foglio 401, particella 262 Sub 501;
- la Dichiarazione di Galleggiabilità rilasciata dall'Ente Certificatore Berau Veritas in data 16/01/2006 n° 06LZ0007

VISTO lo schema di disciplinare di concessione sottoscritto, il quale prevede le condizioni e clausole che

regolano la concessione medesima;

DETERMINA

1. di rinnovare, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'allegato disciplinare, per anni 19 - diciannove,

con decorrenza 21/07/2008 e termine 20/07/2027, in favore della Ditta GILDA S.R.L. (di seguito "concessionario"), con sede legale in LTEV OBERDAN, 2 - ROMA, C.F. 07431641005; la concessione

del/i bene/i demaniale/i:

a) superficie di terreno per complessivi metri quadrati 0,00 situato nel Comune di ROMA e distinto in Catasto al foglio 401 part. 262 in località BANCHINA DI MAGRA DX TEVERE A MONTE PONTE RISORGIMENTO LGTV G. OBERDAN N. 2;

b) superficie di specchio acqueo per complessivi metri quadrati 284,00 situato nel Comune di ROMA antistante il terreno distinto in Catasto al foglio 401 part. 262 in località BANCHINA DI MAGRA DX TEVERE A MONTE PONTE RISORGIMENTO LGTV G. OBERDAN N. 2;

per uso ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E SPORTIVE; fissando l'importo del primo canone annuo nella misura di euro Euro 5.719,00 (diconsi Euro cinquemilasettecentodiciannove/00);

2. di approvare il disciplinare allegato il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto 2, potranno essere modificate dalla concedente in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse.

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 2 di 6

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

C.F. 80143490581

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in Roma - Via del Pescaccio 98

TRA

La Regione Lazio, rappresentata per la carica dal **Direttore Regionale del Dipartimento del Territorio**

Dott. Raniero DE FILIPPIS (di seguito: "Concedente");

E

La ditta GILDA S.R.L., CF/P.I. 07431641005, con sede legale in ROMA LTEV OBERDAN, 2, nella persona del signor ANGELO PREZIOSI nato a ROMA il 28/12/1951 C.F. PRZNGL51T28H501V (di seguito: "Concessionario").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della concessione)

1.1 Il presente atto disciplina il rapporto di concessione avente per oggetto il bene demaniale ubicato e identificato come segue:

L'area oggetto della concessione è costituita dal bene demaniale il cui utilizzo è occupazione di superficie,
che investe:

a) superficie di terreno per complessivi metri quadrati 0,00 situato nel comune di ROMA e distinto al Catasto in foglio 401 part. 262 in località BANCHINA DI MAGRA DX TEVERE A MONTE PONTE RISORGIMENTO LGTV G. OBERDAN N. 2

b) superficie di specchio acqueo per complessivi metri quadrati 284,00 situato nel comune di ROMA e distinto al Catasto in foglio 401 part. 262 in località BANCHINA DI MAGRA DX TEVERE A MONTE PONTE RISORGIMENTO LGTV G. OBERDAN N. 2

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono inoltre descritti dagli elaborati tecnico progettuali, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che sono stati estratti in originale dalla documentazione facente parte del procedimento amministrativo EQ-2048 (domanda di concessione).

Art. 2

(Utilizzo del bene)

2.1 Il bene demaniale oggetto di concessione sarà utilizzato dal Concessionario per lo svolgimento di attività ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E SPORTIVE.

2.2 Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

2.3 Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata previsti dalla normativa vigente ai fini

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 3 di 6

dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

Art. 3

(Durata della concessione)

3.1 La durata della concessione è stabilita in 19 - diciannove con decorrenza 21/07/2008 e scadenza 20/07/2027 .

3.2 Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

Art. 4

(Canone di concessione)

4.1 Il canone di concessione è stabilito in Euro 5.719,00 (diconsi cinquemilasettecentodiciannove/00) per

ciascun anno. Tale importo è rivalutato di anno in anno nella misura del 100% dell'indice ISTAT "FOI" annuale.

4.2 L'indice ISTAT "FOI" da utilizzare ogni anno per la rivalutazione dell'importo è quello relativo al terzo

mese antecedente il mese di decorrenza della concessione.

Art. 5

(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)

5.1 Il canone di concessione relativo al primo anno dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 21/07/2008

5.2 Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 21/07 di ciascun anno.

5.3 Tutti gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200 - CODICE IBAN IT10J0760103200000051695377, indicando come causale "CANONE DEMANIALE _____/_____".

5.4 L'omesso pagamento del canone oltre il trentesimo giorno dalla scadenza annuale comporta la revoca della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

5.5 In caso di ritardato pagamento, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

Art. 6

(Garanzie)

6.1 A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e con decorrenza immediata, una fideiussione bancaria, rilasciata da primario Istituto di credito, per un importo pari a due annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, maggiorato del 0%, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

6.2 La fideiussione bancaria dovrà prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura stabilita all'articolo 4.1 e dovrà contenere la clausola di proroga automatica per l'intera durata della concessione.

6.3 L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 4 di 6

6.4 La fideiussione bancaria sarà svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

Art. 7

(Consegna del bene)

7.1 Il Concedente consegnerà al Concessionario il bene demaniale entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, subordinatamente alla effettiva costituzione della fideiussione di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Obblighi del Concessionario)

8.1 Il Concessionario si obbliga, a pena di revoca della concessione:

- 1) a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia del bene demaniale;
- 2) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione del bene demaniale, come

specificata all'articolo 2;

3) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

4) a consentire, ogniqualvolta ne sia richiesto, l'accesso ai beni in concessione da parte dei funzionari degli

organi regionali preposti all'attività di vigilanza e di controllo sul demanio idrico;

5) ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

- il concessionario è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nel Nulla Osta Tecnico Idraulico rilasciato dall'ARDIS in data 08/04/2008 protocollo 2871, documento che il Concessionario dichiara di ben conoscere con la sottoscrizione del presente atto; il Concessionario dichiara di ben conoscere che è vietato l'uso ricettivo e/o residenziale (indipendentemente dalla sua durata) dell'installazione galleggiante che comporti il pernottamento di persone a bordo; l'inosservanza della presente prescrizione comporta la revoca immediata della concessione e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9

(Manleva)

9.1 Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del

bene demaniale assentito in concessione.

Art. 10

(Restituzione del bene)

10.1 Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino. In difetto, quest'ultima sarà attuata dal Concedente a spese e

in danno del Concessionario.

Art. 11

(Registrazione)

11.1 La registrazione del presente atto è a cura e spese del Concessionario.

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 5 di 6

Art. 12

(Domiciliazione)

12.1 Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Il Dott. Raniero DE FILIPPIS, per la carica, presso sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.

- La ditta GILDA S.R.L., richiedente la concessione, presso la sede legale in ROMA LTEV OBERDAN,

2.

PER IL CONCEDENTE PER IL CONCESSIONARIO

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 6 di 6